

Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/07/2009

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO CIVICO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività di "volontariato civico" che i soggetti interessati residenti o domiciliati nel Comune di Ormea intendono espletare per conto dell'Amministrazione Comunale e a favore della comunità.

Art.1

Si definisce "volontariato civico" l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini in modo transitorio o definitivo. I volontari civici non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, ma collaboreranno con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art.2

Le attività rientranti nel "volontariato civico" sono riconducibili a quelle previste dall'art.3 della L.R.38/94 con particolare riferimento a:

- ⇒ tutela e valorizzazione dell'ambiente (es. custodia e/o piccole manutenzioni di impianti sportivi, parchi pubblici, strade, centri ricreativi e locali comunali)
- ⇒ impegno civile (es. attività di supporto e vigilanza presso l'uscita dai locali scolastici o in occasione dei funerali)
- ⇒ promozione della cultura ed educazione permanente (es. collaborazione al funzionamento della biblioteca per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza)
- ⇒ tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico (es. assistenza organizzativa per la realizzazione di iniziative culturali e manifestazioni)
- ⇒ educazione all'attività sportiva (es. collaborazione nella realizzazione di eventi sportivi)

Art.3

La Giunta Comunale approva i singoli progetti di "volontariato civico" e si riserva la facoltà di accettare le offerte di collaborazione dei volontari in base alle eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere quando ritenuto opportuno specifici requisiti di idoneità attitudinali e psico-fisici.

Art.4

L'adesione ai progetti di "volontariato civico" è aperta a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate presso il Comune che entro i termini fissati dalla Giunta Comunale presentano apposita domanda e richiede l'accettazione delle regole fissate.

Art.5

Le prestazioni dei volontari sono rese a titolo gratuito.

Art.6

Il Responsabile del Servizio individuato dalla Giunta Comunale per la realizzazione dei progetti di volontariato civico provvederà all'autorizzazione dei singoli individui e alla formalizzazione degli accordi, che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti.

Art.7

Gli accordi dovranno contenere:

A) per quel che riguarda gli impegni dell'amministrazione:

- la definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore dipendente o autonomo e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'indicazione delle iniziative di formazione e dei momenti di aggiornamento, finalizzati ad ottenere una collaborazione sempre più qualificata. In particolare per quanto attiene al volontariato giovanile si individua come forma preferibile di riconoscimento in relazione all'impegno messo a disposizione l'offerta di opportunità formative o di orientamento professionale;
- l'assunzione delle spese di assicurazione sugli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività volontaria esercitata;
- l'indicazione del responsabile del progetto a cui fare riferimento;

B) per quel che riguarda gli impegni dei cittadini:

- l'impegno a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate dall'Amministrazione;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche predisposte ed eventualmente concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso.

Art.8

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.